

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

632° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 GENNAIO 1991

INDICE

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato *Pag.* 3

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* *Pag.* 4

CONVOCAZIONI *Pag.* 7

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 29 GENNAIO 1991

Presidenza del Vice Presidente
TORTORELLA
indi del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 10,55.

Il vice presidente TORTORELLA indice la votazione per l'elezione del Presidente del Comitato.

Il Comitato procede alla votazione.

Risulta eletto il deputato GITTI, che ringrazia i componenti del Comitato per la fiducia accordatagli.

La seduta termina alle ore 11,30.

SOTTOCOMMISSIONE

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 GENNAIO 1991

211^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Foti.

La seduta inizia alle ore 17,30.

RICHIESTA DI ATTI AL GOVERNO

Il senatore SPOSETTI chiede se per una migliore informazione dei commissari, sia possibile acquisire gli atti relativi ad alcune intese di programma decise dal CIPE su avvenimenti di grande rilievo, come i parchi scientifici e tecnologici e le università nel Meridione.

Il presidente ANDREATTA assicura che si farà interprete di tale richiesta presso le sedi competenti.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)
(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che si tratta di esaminare ulteriori emendamenti pervenuti dalla Commissione di merito per il parere di competenza.

L'emendamento 1.1 sembra non comportare problemi rispetto al quadro finanziario di cui al testo del decreto, purchè rimanga una distribuzione degli oneri tra due esercizi 1990 e 1991 coerente con l'impianto del testo e delle relative coperture. All'emendamento 1.4, invece, dovrebbe essere eliminato il secondo periodo, che prevede un controllo contabile sulle ordinanze solo a consuntivo. L'emendamento 1.0.1 comporta una spesa aggiuntiva di 50 miliardi che, a meno che non lo si ritenga coperto dall'emendamento modificativo dell'articolo 2, al momento non risulta coperta: *idem* per l'emendamento 2.1, che comporta una spesa aggiuntiva di 20 miliardi annui. L'emendamento 4.2 dovrebbe comportare una minore entrata, mentre non dovrebbe avere problemi l'emendamento 5.1.

Ovviamente, l'eventuale accoglimento di tali emendamenti presso la Commissione di merito va comunque armonizzato sotto il profilo finanziario con le conseguenze delle condizioni di cui al parere trasmesso sul testo del decreto e che modificava in parte il quadro delle coperture finanziarie.

Conclusivamente, gli emendamenti privi di copertura sembrano essere il 2.1 e il 4.2. Rimane il problema sotto il profilo del sistema contabile per l'emendamento 1.4, relativamente al secondo periodo.

A parziale integrazione del parere già espresso sul testo, egli propone poi che la Sottocommissione segnali altresì che manca nella relazione tecnica allegata la quantificazione degli oneri recati da numerose norme riguardanti regioni diverse da quella siciliana, il che pone la Sottocommissione stessa non in grado di esprimere un parere compiuto, per assenza di informazioni sul costo effettivo delle singole norme di spesa. Per quanto riguarda gli articoli del decreto attinenti alla Regione siciliana, a suo avviso la Sottocommissione non può non ritenere ingiustificate le cifre riportate circa le spese per il trasporto dei *containers* e delle *roulottes*, nè il numero di queste ultime riferito agli acquisti. Un altro punto non convincente riguarda il fatto che le provvidenze previste dagli articoli riguardanti la Regione siciliana si riferiscono ad un numero di senza-tetto superiore a quello indicato dalla stessa relazione tecnica e che comunque è stato calcolato in riferimento ad una situazione di emergenza in cui era prevedibile che si verificassero ulteriori scosse telluriche, con creazione probabile di ulteriori danni.

Sempre a giudizio del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione dovrebbe invitare la Commissione di merito ad approfondire attentamente il tema dei costi degli interventi di cui all'articolo 1.

Il sottosegretario FOTI fa presente che sull'emendamento 1.1 il parere è contrario in quanto, trattandosi di interventi urgenti di primo soccorso, i medesimi rientrano nella specifica competenza dello Stato-apparato rappresentato, nella fattispecie dal Ministro per la protezione civile, mentre per altri interventi inerenti ad attività di ricostruzione dovrà provvedersi nell'ambito di un successivo provvedimento da assumere sulla base di una definitiva stima dei danni e dei relativi fabbisogni. L'emendamento 1.4 è da respingere in quanto le ordinanze della «protezione civile», emanate in situazioni eccezionali ed urgenti e specificamente indicate (calamità naturali, infermità a

carattere diffuso) per le quali è necessario non indugiare, ben possono per loro natura derogare a norme di contabilità, incontrando limiti soltanto nei principi generali dell'ordinamento giuridico e dalle norme comunitarie.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1 - premesso che le finalità proposte risultano già previste dall'articolo e considerato che il soggetto competente all'attuazione dei primi interventi, ivi compresi quelli di prevenzione, è il Ministro per la protezione civile - a giudizio del Tesoro si ritiene che l'emendamento stesso, a prescindere da considerazioni d'ordine tecnico-giuridico e contabile, meriti apprezzamenti di ordine politico. L'emendamento 2.1 poi è privo di copertura finanziaria.

L'emendamento 3.1 è assecondabile a condizione che la maggiore spesa ivi prevista trovi copertura nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1. L'emendamento 4.2 non può aver corso in quanto comporta minori entrate per le quali non vengono indicati i necessari mezzi di copertura finanziaria. L'emendamento 5.1 è da respingere, in quanto il medesimo è privo di copertura finanziaria; peraltro esso, nella misura in cui restringe l'ambito della tipologia degli interventi potrebbe pregiudicare l'attuazione di quelli che potrebbero rivelarsi prioritariamente necessari ed urgenti nei settori non espressamente individuati.

L'emendamento 6.13 infine richiama le medesime osservazioni formulate per l'emendamento 1.1 circa la primaria competenza del Ministero della protezione civile all'adozione di misure di prevenzione degli eventi calamitosi.

Segue un breve dibattito, cui prendono parte il senatore SPOSETTI (per il quale gli emendamenti del Gruppo comunista non comportano oneri privi di copertura finanziaria), il presidente ANDREATTA (per il quale non recano una idonea copertura finanziaria gli emendamenti 2.1 e 4.2) e il sottosegretario FOTI (che condivide tale ultima affermazione).

Il presidente ANDREATTA fa altresì presente che nell'emendamento 1.1 deve essere previsto l'obbligo per la Regione siciliana di rimborsare la protezione civile per le spese già effettuate e che il testo deve essere armonizzato con il precedente parere fornito sul decreto. Sull'emendamento 3.1 egli fa poi presente che occorre inserire una condizione grazie alla quale gli oneri che nascono dalla norma siano ricompresi nel *plafond* di risorse di cui all'articolo 6, il che significa che tutto il comma 1 dell'articolo 3 deve prevedere una quantificazione degli oneri e una copertura nell'ambito delle risorse dell'articolo 6.

Quanto infine all'emendamento 5.1, il presidente ANDREATTA osserva che occorre che la Commissione di merito valuti se, a parità di avvenimenti calamitosi, le rimanenti regioni non abbiano i medesimi diritti da quelli citati dall'emendamento il cui esercizio comporterebbe l'obbligo di varare nuove spese.

La Sottocommissione incarica quindi il presidente ANDREATTA di trasmettere un parere che riassume i termini del dibattito.

La seduta termina alle ore 18,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 gennaio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588).
-